

OSSERVATORIO ITALIANO

Appendice

a cura di *Paolo Bonetti*

Leggi, regolamenti e decreti statali

3.

Legge 27.12.2013, n. 147¹

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) (Estratto)

Art. 1

(Omissis)

216. All'art. 81, co. 32, del d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133, le parole: «di cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano». Il Fondo di cui all'art. 81, co. 29, del d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133, è incrementato, per l'anno 2014, di 250 milioni di euro. In presenza di risorse disponibili in relazione all'effettivo numero dei beneficiari, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata una quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'art. 60 del d.l. 9.2.2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4.4.2012, n. 35. Con il medesimo decreto sono stabiliti le modalità di prosecuzione del programma carta acquisti, di cui all'art. 81, co. 29 e ss., del d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133, in funzione dell'evolversi delle sperimentazioni in corso, nonché il riparto delle risorse ai territori coinvolti nell'estensione della sperimentazione di cui al presente comma. Per quanto non specificato nel presente comma, l'estensione della sperimentazione avviene secondo le modalità attuative di cui all'art. 3, co. 3 e 4, del d.l. 28.6.2013, n. 76, conver-

1. Pubblicata in G.U. del 27.12.2013, n. 302.

tito, con modificazioni, dalla legge 9.8.2013, n. 99. Il Fondo di cui all'art. 81, co. 29, del d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133, è incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 ai fini della progressiva estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'art. 60 del d.l. 9.2.2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4.4.2012, n. 35, intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativi e all'inclusione sociale.
(*omissis*)

4.

Decreto-legge 15.10.2013, n. 120, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13.12.2013, n. 137²

Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione (*articolo estratto*)

(*Omissis*)

Art. 1 Disposizioni in materia di immigrazione

1. La dotazione del fondo di cui all'art. 23, co. 11, quinto periodo, del d.l. 6.7.2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.8.2012, n. 135, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2013.

2. Al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale è istituito per le esigenze del Ministero dell'interno nel relativo stato di previsione un Fondo, con la dotazione finanziaria di euro 190 milioni per l'anno 2013, la cui ripartizione è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, *anche tenendo conto delle esigenze connesse all'accoglienza sul territorio nazionale di donne straniere in stato di gravidanza, nonché di quelle concernenti i Comuni maggiormente esposti all'afflusso di stranieri, con particolare riguardo al Comune di Lampedusa e Linosa.*

2 bis. Al fine di assicurare la trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, entro il 31.3.2014 il Ministro dell'interno presenta una relazione alle Camere per illustrare lo stato di utilizzo e gli effettivi impieghi sia delle risorse assegnate ai sensi del co. 2 del presente articolo, sia di quelle assegnate ai sensi dell'art. 6, co. 5, del d.l. 14.8.2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15.10.2013, n. 119.

3. Le somme di cui ai co. 1 e 2, non utilizzate nell'esercizio possono esserlo in quello successivo.

2. Pubblicato nella G.U. n. 242 del 15.10.2013 - S.O. n. 70. Le parti in corsivo sono quelle modificate dalla legge di conversione pubblicata nella G.U. 14.12.2013, n. 293.

4. All'onere derivante dai co. 1 e 2, pari a 210 milioni di euro nell'anno 2013, si provvede:

a) quanto a 90 milioni di euro mediante quota parte degli introiti di cui all'art. 14 *bis*, del d.lgs. 25.7.1998 n. 286, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita al bilancio medesimo;

b) quanto a 70 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, delle somme incassate in attuazione dell'art. 5 del d.lgs. del 16.7.2012, n. 109;

c) quanto a 50 milioni di euro mediante riduzione della dotazione del fondo di cui all'art. 2, co. 6 *sexies*, del d.l. 29.12.2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.2.2011, n. 10, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

4 bis. Per le medesime esigenze di cui al co. 2, i fondi destinati all'adeguamento dei Centri di identificazione ed espulsione, anche attraverso la ristrutturazione di immobili demaniali, previsti dall'art. 5 del d.l. 23.6.2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 2.8.2011, n. 129, non sono soggetti ad esecuzione forzata. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai predetti fondi sono nulli. La nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte della Tesoreria dello Stato, né sospendono l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati.

4 ter. All'art. 17, co. 9, del d.l. 6.7.2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15.7.2011, n. 111, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2013, qualora entro il 31 ottobre di ciascun anno non sia intervenuta l'intesa di cui al secondo periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare, a titolo di acconto, in favore dell'INMP il 90 per cento dell'importo destinato nell'anno di riferimento al predetto istituto ai sensi del presente comma".

5.

Decreto Ministro dell'interno 23.7.2013³

Regole di sicurezza relative al permesso di soggiorno

Il Ministro dell'interno

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Visti gli articoli 5 e 9 del d.lgs. 25.7.1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni.

3. Pubblicato in G.U. del 6.11.2013, n. 260.

Appendice di Osservatorio italiano

Visti gli articoli 11 e 16 del d.p.r. 31.8.1999, n. 394 e successive modificazioni, recante “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, co. 6, del d.lgs. 25.7.1998, n. 286”.

Visto il d.lgs. 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 4.8.2003 e successive modificazioni, recante “Istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione di carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto”.

Visto il d.p.r. 27.7.2004, n. 242, recante “Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra Amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione”.

Visti gli articoli 7 *vicies ter* e 7 *vicies quater* del d.l. 31.1.2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31.3.2005, n. 43, recante “Disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti”.

Visto il d.lgs. 7.3.2005, n. 82 e successive modificazioni, recante “Codice dell’amministrazione digitale”.

Visto il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 28.9.2009, recante “Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso e alla carta di soggiorno”.

Visto l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29.5.1995, che istituisce un modello uniforme per i visti.

Vista la decisione n. 1999/468/CE del Consiglio, del 28.6.1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

Visto il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13.6.2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi, come modificato dal regolamento (CE) n. 380/2008 del Consiglio, del 18.4.2008.

Visto il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13.12.2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri.

Vista la decisione C(2009)3770 della Commissione, del 20.5.2009 e successive modificazioni, in materia di prescrizioni tecniche del modello uniforme del permesso di soggiorno rilasciato a cittadini di Paesi terzi, di cui alla previsione dell’art. 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1030/2002, come modificato dal regolamento (CE) n. 380/2008.

Vista la decisione C(2009)6293F della Commissione, del 14.8.2009, di modifica della decisione C(2009)3770 della Commissione, del 20.5.2009, in materia di pre-

scrizioni tecniche del modello uniforme del permesso di soggiorno rilasciato a cittadini di Paesi terzi.

Vista la decisione C(2009)7476 della Commissione, versione definitiva del 5.10.2009, che modifica la decisione C(2008)8657, versione definitiva del 22.12.2008, che stabilisce una politica comune di certificazione informatica, conforme alle specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri.

Rilevata l'esigenza di adeguare il vigente modello di permesso di soggiorno alle previsioni del regolamento (CE) n.1030/2002, come modificato dal regolamento (CE) n. 380/2008.

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Decreta:

Art. 1 Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende:

- a) per "permesso di soggiorno": il permesso di soggiorno, o il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato, come modello uniforme, in conformità alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1030/2002, così come modificato dal regolamento (CE) n. 380/2008, di cui rispettivamente all'art. 5, co. 8, e all'art. 9 del d.lgs. 25.7.1998, n. 286, e successive modificazioni;
- b) per "Testo Unico": il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al d.lgs. 25.7.1998, n. 286, e successive modificazioni;
- c) per "microprocessore RF": il supporto informatico di memorizzazione in tecnologia RF (radiofrequenze), integrato nella struttura fisica del permesso di soggiorno, costituito da chip contactless (ICs) conforme alla ISO/IEC 14443, con interfaccia RF Type A or B, ed alle norme ICAO 9303, parte 3;
- d) per "Istituto": l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;
- e) per "ICAO": l'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile;
- f) per "Enti": le amministrazioni e gli uffici competenti per il procedimento amministrativo di rilascio e per le procedure di controllo dei permessi di soggiorno;
- g) per "Commissione" la Commissione interministeriale permanente di coordinamento e verifica del sistema permesso di soggiorno;
- h) per "Centro elettronico nazionale": il Centro elettronico nazionale della Polizia di Stato della Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato, del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;
- i) per "Infrastruttura di Sicurezza PSE" o "PKI-PSE": l'insieme delle infrastrutture a chiave pubblica (Public Key Infrastructure - PKI) e delle infrastrutture di comunicazione e pubblicazione dei certificati, costituite da sistemi, entità e procedure operative preposte a garantire la certificazione dei dati contenuti nel microprocessore RF, la protezione dei dati stessi e la sicurezza del circuito di emissione e controllo dei permessi di soggiorno;

Appendice di Osservatorio italiano

- l)* per “Infrastruttura Centrale PSE”: l’infrastruttura ICT allocata presso il Centro elettronico nazionale, utilizzata nei procedimenti di rilascio, rinnovo e controllo del permesso di soggiorno, comprensiva di archivio informatizzato dei permessi di soggiorno di cui all’art. 2 del d.p.r. 27.7.2004, n. 242, Infrastruttura di Sicurezza PSE e di altri sistemi e strumenti deputati ad erogare i servizi informatici di utilità ai procedimenti relativi al permesso di soggiorno;
- m)* per “sistemi di controllo”: i terminali deputati alla lettura dei dati e degli elementi biometrici primari e secondari contenuti nel microprocessore RF del permesso di soggiorno;
- n)* per “dati”: i dati personali del richiedente o titolare del permesso di soggiorno e i dati identificativi del documento stesso, come specificati nell’allegato A al presente decreto;
- o)* per “elementi biometrici primari”: l’immagine del volto del titolare del documento secondo quanto prescritto dalla decisione C(2009)3770 della Commissione, del 20.5.2009, e successive modificazioni;
- p)* per “elementi biometrici secondari”: le immagini delle impronte digitali del titolare del documento, secondo quanto prescritto dalla decisione C(2009)3770 della Commissione, del 20.5.2009, e successive modificazioni;
- q)* per “produzione del permesso di soggiorno”: il complesso dei processi svolti dall’Istituto in ottemperanza al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 4.8.2003, finalizzati alla realizzazione del supporto del permesso di soggiorno costituito da una carta in materiale plastico dotata di microprocessore RF;
- r)* per “inizializzazione del permesso di soggiorno”: il complesso dei processi svolti dall’Istituto in ottemperanza al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 4.8.2003, finalizzati alla predisposizione della struttura dati interna del microprocessore RF del permesso di soggiorno;
- s)* per “personalizzazione del permesso di soggiorno”: il complesso dei processi svolti centralmente dall’Istituto in ottemperanza al decreto del Ministro della economia e delle finanze del 4.8.2003, finalizzati alla stampa grafica sulla carta di materiale plastico dei dati e degli elementi biometrici primari e alla memorizzazione, all’interno del microprocessore RF, dei dati e degli elementi biometrici primari e secondari e degli elementi di sicurezza atti a garantire l’integrità, l’autenticità e la riservatezza del permesso di soggiorno.

Art. 2 Modello del permesso di soggiorno

1. Il permesso di soggiorno per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 5 e 9 del Testo unico, è rilasciato come documento nel formato ISO/IEC 7810 ID-1.
2. Il permesso di soggiorno è conforme alle prescrizioni tecniche del modello uniforme di cui all’art. 2 del regolamento (CE) n. 1030/2002, così come modificato dal regolamento (CE) n. 380/2008 e alla decisione C(2009) 3770 della Commissione, del 20.5.2009, e successive modificazioni, e contiene i dati e gli elementi biometrici primari e secondari specificati nell’allegato A al presente decreto.

Art. 3 Caratteristiche tecniche del permesso di soggiorno

1. Il supporto fisico del permesso di soggiorno è costituito da una carta di materiale plastico, con un microprocessore RF come supporto di memorizzazione.
2. La carta di materiale plastico è conforme alla normativa ISO/IEC 7810 ed è dotata degli elementi fisici di sicurezza atti a consentirne il controllo di autenticità sia visivamente che mediante idonea strumentazione.
3. Il microprocessore RF è dotato delle caratteristiche di sicurezza necessarie a garantire la protezione, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati in esso contenuti, nonché dei meccanismi necessari a garantirne la lettura solo agli organi di controllo.
4. Al fine di garantire la compatibilità tra i microprocessori RF ed accertarne l'interoperabilità con l'Infrastruttura di Sicurezza PSE, anche in presenza di forniture effettuate da produttori diversi, i microprocessori RF dovranno essere qualificati tramite specifiche prove tecniche e funzionali da effettuarsi a cura dell'Istituto.
5. I dati e gli elementi biometrici primari, specificati nell'allegato A al presente decreto, sono stampati su carta di materiale plastico, mediante l'utilizzo di tecniche previste per la produzione di carte valori.
6. I dati e gli elementi biometrici primari e secondari, specificati nell'allegato A al presente decreto, sono memorizzati all'interno del microprocessore RF.

Art. 4 Gestione degli elementi biometrici

nel procedimento di emissione e controllo del permesso di soggiorno

1. Gli elementi biometrici primari e secondari memorizzati nel microprocessore RF, di cui all'allegato B al presente decreto, sono utilizzati esclusivamente per verificare l'autenticità del documento e l'identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili ed escludendo confronti in modalità "uno a molti" a fini di identificazione.
2. Le prescrizioni tecniche relative alle modalità di acquisizione e di verifica degli elementi biometrici, primari e secondari, sono riportate nel decreto direttoriale di cui all'art. 10, co. 1, lett. c).
3. Al fine di garantire la qualità e l'interoperabilità degli elementi biometrici, primari e secondari, acquisiti e per assicurare la coerenza dei diversi sistemi biometrici e supporti operanti sul territorio nazionale, l'Agenzia per l'Italia Digitale emana apposite regole e guide tecniche, d'intesa con le Amministrazioni interessate e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
4. La conformità dei sistemi biometrici alle regole tecniche di cui al co. 3, viene accertata da laboratori di prova accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 e registrati dall'Agenzia per l'Italia Digitale in un apposito elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale.

Art. 5 Archivio informatizzato dei permessi di soggiorno

1. L'archivio informatizzato di cui all'art. 2, co. 1, lett. g), del d.p.r. 27.7.2004, n. 242, allocato presso il Centro elettronico nazionale, è utilizzato per il rilascio, il rinnovo, l'annullamento, la revoca ed il controllo dei permessi di soggiorno e soddisfa finalità amministrative di verifica dell'esistenza di precedenti permessi di

soggiorno rilasciati alla medesima persona, ovvero dei dati del permesso di soggiorno in caso di denuncia di furto o smarrimento del documento, nonché consente le necessarie verifiche in caso di malfunzionamento del microprocessore RF.

2. I dati acquisiti all'atto della presentazione dell'istanza di rilascio, di rinnovo e di aggiornamento del permesso di soggiorno sono trasmessi dagli Enti per via telematica, ciascuno per gli aspetti di specifica competenza, all'archivio informatizzato per la registrazione, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 7.3.2005, n. 82, e successive modificazioni.

3. I dati personali ed identificativi del permesso di soggiorno e gli elementi biometrici primari acquisiti durante l'*iter* procedimentale relativo alle attività indicate al co. 1, sono conservati nell'archivio informatizzato, con modalità strettamente correlate alle attività medesime, per un periodo pari alla durata del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e per un periodo non superiore a dieci anni per le altre tipologie di permesso di soggiorno. Non è consentito l'utilizzo degli elementi biometrici primari per il confronto in modalità "uno a molti" a fini di identificazione.

4. Gli elementi biometrici secondari sono conservati nell'archivio di cui al co. 1 per il tempo strettamente necessario al completamento dei procedimenti amministrativi per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno.

Art. 6 Infrastruttura di Sicurezza PSE

1. L'Infrastruttura di Sicurezza PSE è realizzata da sistemi collocati presso il Centro elettronico nazionale ed è costituita dalle infrastrutture a chiave pubblica e dalle componenti di cui ai co. 2, lett. a), b) e c), 4 e 5.

2. In conformità a quanto prescritto dalla decisione C(2009) 3770 della Commissione, del 20.5.2009, e successive modificazioni:

a) è istituita l'Infrastruttura a chiave pubblica per i permessi di soggiorno che deve assicurare l'integrità e l'autenticità dei dati e degli elementi biometrici primari e secondari memorizzati nel microprocessore RF del permesso di soggiorno, presso il Centro elettronico nazionale che svolge anche le funzioni di Autorità Nazionale di Certificazione (Country Signing Certification Authority - CSCA) e di Firmatario dei Documenti (Document Signer - DS);

b) è istituita l'Infrastruttura a chiave pubblica per i sistemi di controllo destinati alla protezione ed alla lettura degli elementi biometrici secondari memorizzati nel microprocessore RF del permesso di soggiorno da parte dei sistemi di controllo autorizzati, presso il Centro elettronico nazionale che svolge anche la funzione di Autorità Nazionale di Verifica (Country Verifying Certification Authority - CVCA) e Verificatore dei Documenti (Document Verifier - DV);

c) sono istituite le funzioni di Autorità di Registrazione Nazionale (Country Verifying Registration Authority - CVRA) e di Autorità di Registrazione del DV (Document Verifier Registration Authority - DVRA), svolte rispettivamente dalla CVCA e dal DV, per gestire i processi di identificazione e autenticazione delle

domande di certificazione di Verificatori di Documenti verso la CVCA e dei Sistemi di Controllo verso il DV;

d) sono definite le Politiche Comuni di Certificazione (Common Certificate Policy) e la gestione dei relativi certificati digitali dalle Autorità di cui alle lett. a), b) e c);

e) il Centro elettronico nazionale è istituito quale Punto di Contatto Unico (Single Point Of Contact - SPOC) per gestire con gli altri Stati membri dell'UE lo scambio dei certificati per l'autenticazione dei terminali preposti ad accedere alle immagini delle impronte memorizzate nel microprocessore RF del permesso di soggiorno.

3. Le infrastrutture a chiave pubblica di cui al co. 2, lett. a) e b), provvedono a:

a) rilasciare e pubblicare il certificato digitale nazionale, valido per il riconoscimento dell'autenticità a livello nazionale ed internazionale di tutti i permessi di soggiorno italiani emessi (Certificato della CSCA);

b) generare e certificare le coppie di chiavi digitali utilizzate dal Firmatario dei Documenti per firmare digitalmente i dati memorizzati nel microprocessore RF del permesso di soggiorno e garantirne in tal modo l'integrità e l'autenticità (certificato del DS);

c) rilasciare e pubblicare il certificato digitale nazionale, valido per il controllo a livello nazionale ed internazionale di tutti i permessi di soggiorno italiani emessi (certificato della CVCA);

d) generare e certificare le coppie di chiavi digitali utilizzate dal Verificatore dei Documenti per abilitare i sistemi di controllo alla lettura degli elementi biometrici secondari memorizzati nel microprocessore RF dei permessi di soggiorno (certificato del DV).

4. L'Infrastruttura di Sicurezza PSE prevede una base dati (PKD-Nazionale), contenente i certificati digitali emessi e revocati, rilasciati dalle Autorità di Certificazione e dalle Autorità di Verifica dei Paesi emittenti, e consente ai sistemi di controllo in uso a livello nazionale la verifica dell'autenticità e dell'integrità dei dati dei permessi di soggiorno e dei passaporti elettronici.

5. Al fine di garantire la riservatezza, l'integrità e la sicurezza dei dati durante l'intero processo di emissione dei permessi di soggiorno, è istituita un'Infrastruttura a chiave pubblica di servizio, che implementa le funzioni di creazione di canali di comunicazione sicuri, autenticazione degli enti, firma digitale e cifratura dei dati, come specificato nei decreti direttoriali di cui all'art. 10.

6. Le modalità di distribuzione e di gestione delle componenti necessarie alla lettura degli elementi biometrici secondari e alla creazione dei canali sicuri di cui al co. 5, nonché gli accorgimenti tecnici da adottare per garantirne la sicurezza, sono definiti con il decreto direttoriale di cui all'art. 10, co. 1, lett. b).

Art. 7 Produzione, inizializzazione e personalizzazione del permesso di soggiorno

1. L'Istituto provvede alla produzione del permesso di soggiorno, secondo la normativa che disciplina la produzione delle carte valori e dei documenti di sicurezza, in conformità agli standard internazionali in materia, a quanto specificato dalla decisione C(2009) 3770 della Commissione, del 20.5.2009, e successive modificazioni, e in ottemperanza a quanto prescritto nei decreti direttoriali di cui all'art. 10.

2. Per la fase di produzione dei permessi di soggiorno, l'Istituto riserva, nel proprio stabilimento, uno speciale settore con accesso limitato ai soli dipendenti addetti alle specifiche lavorazioni, sorvegliato dalle Forze di polizia, e dotato delle misure di sicurezza antieffrazione e dei sistemi di sorveglianza elettronici definiti d'intesa con il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Nella fase di inizializzazione, l'Istituto effettua la predisposizione del microprocessore RF del permesso di soggiorno, in modo da consentire la successiva memorizzazione dei dati, secondo le procedure specificate nei decreti direttoriali di cui all'art. 10.

4. Nella fase di personalizzazione, l'Istituto riceve i dati del permesso di soggiorno resi disponibili dall'Infrastruttura Centrale PSE e provvede a memorizzarli nel microprocessore RF secondo le procedure specificate nei decreti direttoriali di cui all'art. 10.

5. L'Istituto, che deve garantire l'allineamento con i dati memorizzati nel microprocessore RF, provvede alla personalizzazione grafica del permesso di soggiorno, stampando sul supporto fisico i dati di cui all'allegato A al presente decreto.

6. È cura dell'Istituto comunicare all'Infrastruttura Centrale PSE, utilizzando i servizi da questa resi disponibili, l'avvenuto completamento delle attività di cui ai co. 4 e 5, non conservando traccia alcuna dei dati utilizzati per la personalizzazione del permesso di soggiorno.

Art. 8 Trasmissione e custodia del documento

1. Il trasporto dei permessi di soggiorno personalizzati agli Enti è effettuato secondo le modalità e le procedure stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4.8.2003.

2. Gli Enti destinatari, in attesa della consegna ai richiedenti, adottano ogni idonea misura per la custodia dei documenti di soggiorno in condizioni di sicurezza.

Art. 9 Procedure di sicurezza per il rilascio e la consegna del permesso di soggiorno

1. Il rilascio e la consegna del permesso di soggiorno avvengono nel rispetto delle procedure di sicurezza indicate nei decreti direttoriali di cui all'art. 10, co. 1, lett. a) e b).

Art. 10 Specifiche tecniche

1. Con decreti direttoriali, da pubblicarsi nella G.U. della Repubblica italiana, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, su proposta della Commissione di cui all'art. 11, sono adottate prescrizioni tecniche in materia di:

- a) procedure e processi di produzione e di servizio per il procedimento di emissione e controllo del permesso di soggiorno;
- b) infrastruttura di sicurezza PSE relativa al permesso di soggiorno;
- c) modalità di acquisizione e di verifica degli elementi biometrici primari e secondari del permesso di soggiorno.

Art. 11 Commissione interministeriale permanente
di coordinamento e verifica del sistema permesso di soggiorno

1. È istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, la Commissione interministeriale permanente di coordinamento e verifica del sistema permesso di soggiorno, preposta agli indirizzi strategici ed al monitoraggio delle varie fasi del progetto.

2. La Commissione:

a) assicura il raccordo tra le Amministrazioni/Enti coinvolti nel progetto, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuno di essi;

b) approva le linee guida, le specifiche e le prescrizioni tecniche dei sistemi, le modalità operative e di funzionamento dei servizi, i documenti di avanzamento, nonché le proposte di modifiche e di adeguamento;

c) garantisce l'aggiornamento e l'allineamento del sistema in relazione all'evoluzione tecnologica, alle direttive europee e alle possibili interazioni con altri sistemi di identificazione elettronica e di e-government presenti in ambito nazionale;

d) presenta le proposte ai fini dell'adozione dei decreti direttoriali di cui all'art.10.

3. La Commissione è costituita dal Presidente, designato dal Ministero dell'interno, e da undici componenti, di cui cinque designati dal Ministero dell'interno, due dal Ministero dell'economia e delle finanze, due dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e due dall'Istituto.

4. Il Presidente ed i componenti della Commissione rimangono in carica per un triennio e svolgono il mandato a titolo gratuito. L'incarico è rinnovabile.

5. La Commissione, convocata dal Presidente, si riunisce almeno una volta al mese.

6. Agli oneri di funzionamento della Commissione si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente.

7. La Commissione può acquisire, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, pareri presso uno o più organismi di consultazione e di cooperazione.

8. Per il primo anno le attività della Commissione sono svolte dal Gruppo tecnico di lavoro istituito con decreto del Direttore centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza - Ministero dell'interno, in data 7.5.2009.

Art. 12 Trattamento dei dati personali

1. Ai fini della personalizzazione, del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 30.6.2003, n.196, e successive modificazioni.

2. Il titolare del trattamento dei dati personali registrati nell'archivio informatizzato di cui all'art. 5 è il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Il responsabile del trattamento è Centro elettronico nazionale presso cui è istituito l'archivio.

Art. 13 Modalità e tempi di attuazione

1. Il permesso di soggiorno è introdotto progressivamente, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo le modalità ed entro il termine, non superio-

re a un anno, fissato con decreto dirigenziale del Ministero dell'interno, da pubblicare nella G.U. della Repubblica italiana.

2. Fino all'entrata a regime dell'attività di certificazione prevista dall'art. 4, co. 4 del presente decreto, i sistemi biometrici utilizzati per il rilascio e il controllo del permesso di soggiorno sono conformi ad apposite linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

Art. 14 Abrogazioni

1. Il decreto del Ministro dell'interno del 28.9.2009 è abrogato allo scadere del termine di cui all'art. 13, co. 1.

2. I permessi di soggiorno rilasciati in conformità al decreto del Ministro dell'interno di cui al co. 1, mantengono la propria validità fino alla scadenza.

Il Ministro dell'interno: Alfano

Il Ministro dell'economia e delle finanze: Saccomanni

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione: D'Alia

Allegati: (omessi)

6.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione

Decreto 19.12.2013

Approvazione delle Linee Guida sui minori stranieri non accompagnati

Il direttore generale

Visto il d.lgs. 30.3.2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e integrazioni.

Visto il d.p.r. 7.4.2011 n. 144, recante il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" e, segnatamente, l'art. 12, che individua l'articolazione e le funzioni della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.

Vista la legge 27.5.1991, n. 176, con la quale è stata ratificata la Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20.11.1989.

Visto il d.lgs. 25.7.1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e segnatamente l'art. 32 come modificato, da ultimo dall'art. 3 della l. 2.8.2011, n. 129, il quale prevede che i minori stranieri non accompagnati possano convertire il permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età a condizione che siano affidati o sottoposti a tutela e abbiano ricevute un parere positivo da parte del Comitato minori stranieri, oppure si trovino in Italia da almeno tre anni e abbiano partecipato a un progetto di integrazione sociale e civile per almeno due anni.

Visto l'art. 33 del sopracitato d.lgs. 25.7.1998, n. 286, che prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Comitato per i minori stranieri con il compito di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate.

Visto il d.p.c.m. 9.12.1999, n. 535, recante "Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'art. 33, co. 2 e 2 *bis*, del d.lgs. 25.7.1998, n. 286", il quale stabilisce, tra i vari aspetti, i criteri con cui il Comitato vigila sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attività dei servizi sociali degli enti locali.

Visti in particolare l'art. 2, co. 2, lett. c) e i) del predetto d.p.c.m., che attribuisce al Comitato il compito di accertare lo *status* del minore non accompagnato e di provvedere al censimento dello stesso, e l'art. 5 del citato d.p.c.m., che definisce le modalità attraverso cui ottemperare al compito di censimento dei minori non accompagnati presenti, sulla base delle segnalazioni ricevute da parte dei pubblici ufficiali, degli incaricati di pubblico servizio e dagli enti, in particolare che svolgono attività sanitaria o di assistenza, i quali vengano comunque a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minore non accompagnato.

Visti altresì l'art. 2, co. 2, lett. f) e g) e l'art. 7 del predetto d.p.c.m., che attribuiscono al Comitato il compito di svolgere funzioni di impulso e ricerca al fine di promuovere l'individuazione dei familiari dei minori presenti non accompagnati, anche nei loro Paesi di origine o in Paesi terzi, e la possibilità di adottare, in base alle informazioni ottenute, il provvedimento di rimpatrio assistito.

Visto il verbale della riunione del 14.1.2003, nella quale il Comitato per i minori stranieri ha deliberato, ai sensi della normativa sopra menzionata, l'adozione delle "Disposizioni attuative dei compiti del Comitato in materia di minori non accompagnati presenti".

Visto l'art. 12, co. 20, del d.l. 6.7.2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito, con modificazioni, nella legge 7.8.2012, n. 135, il quale prevede che a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'art. 68, co. 2, del d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano.

Considerato che il Comitato per i minori stranieri, in quanto organismo collegiale in proroga, ha cessato in data 2.8.2012 le proprie attività ai sensi del sopracitato art. 12, co. 20, con conseguente trasferimento delle medesime alla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Appendice di Osservatorio italiano

Vista la raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 1969 del 15.4.2011, relativa ai problemi legati all'arrivo, al soggiorno e al ritorno di minori non accompagnati in Europa.

Visto il Piano d'Azione sui minori non accompagnati, adottato con comunicazione della Commissione europea del 6.5.2010 (SEC (2010)534).

Vista la risoluzione del Parlamento europeo del 12.9.2013 sulla situazione dei minori non accompagnati nell'UE (2012/2263(INI)).

Ritenuta la necessità di aggiornare le preesistenti disposizioni attuative e delineare le procedure di competenza della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione relative ai minori non accompagnati, in un'ottica di semplificazione amministrativa ed in considerazione sia delle modifiche normative intervenute negli ultimi anni sia dell'esperienza maturata in relazione ai compiti previsti dal d.p.c.m. n. 535/1999.

Acquisite le osservazioni formulate dalle altre Amministrazioni pubbliche ed enti competenti sul testo delle "Linee Guida sui minori stranieri non accompagnati: le competenze della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione".

Considerati altresì gli esiti della consultazione pubblica indetta con nota prot. n. 35/0005897 del 22.10.2013 sul testo delle "Linee Guida sui minori stranieri non accompagnati: le competenze della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione".

Decreta

Per le ragioni in premessa indicate, sono approvate le "Linee Guida sui minori stranieri non accompagnati: le competenze della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

Il direttore generale: Forlani

Linee guida sui minori stranieri non accompagnati: le competenze della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione

1. Contesto di riferimento

La presenza dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale rappresenta una caratteristica costante del fenomeno migratorio. Secondo le segnalazioni pervenute alla Direzione generale ed aggiornate al 30 novembre 2013, i minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio nazionale sono 6.537.

In considerazione di quanto sancito dall'art 19 del Testo unico sull'immigrazione (di seguito indicato TU Imm.), "non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'art. 13, co. 1, nei confronti: degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi". Tra i minori a cui si applica tale principio rientrano i minori stranieri non accompagnati che, ai sensi della defi-

nizione contenuta nell'art. 1, co. 2, del d.p.c.m. n. 535/1999, sono minorenni "non aventi cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano".

Con l'obiettivo di dare piena attuazione all'art. 19 del TU Imm. ed in considerazione dei principi sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, la legislazione italiana in materia di minori stranieri non accompagnati è frutto del combinato disposto tra la normativa in materia di minori ed il diritto dell'immigrazione, e si basa sull'articolazione di competenze tra diverse amministrazioni centrali e periferiche.

Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate, con l'art. 33 TU Imm. è stato istituito il Comitato per i minori stranieri, i cui compiti sono stati definiti dal d.p.c.m. n. 535/1999 e successive modificazioni.

Le linee guida del 2003. Perché aggiornarle?

Il Comitato per i minori stranieri, nella seduta del 14 gennaio 2003, ha adottato le "Disposizioni attuative dei compiti attribuiti al Comitato per i minori stranieri in merito ai minori non accompagnati presenti sul territorio".

A dieci anni dall'emanazione delle "Disposizioni attuative", la Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione ritiene opportuno procedere all'aggiornamento delle Linee guida del 2003.

Tale decisione è maturata in considerazione della necessità di delineare le procedure di competenza della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione relative ai minori non accompagnati, in un'ottica di semplificazione amministrativa e in considerazione delle modifiche normative intervenute negli ultimi anni e dell'esperienza maturata in relazione ai compiti previsti dal d.p.c.m. n. 535/1999.

Il quadro normativo sovranazionale

Appare in prime luogo opportuno inquadrare le nuove "Linee guida" nell'ambito delle linee di indirizzo sovranazionali in materia.

In questa prospettiva, particolare attenzione è rivolta ai documenti prodotti dall'Unione europea, tra i quali figurano: la Risoluzione del Consiglio del 26 giugno 1997 sui minori non accompagnati (97/C 221/03) e il Piano d'azione sui minori non accompagnati 2010-2014 (COM (2010)213 final) con la "Relazione intermedia relativa all'attuazione del Piano d'azione sui minori non accompagnati" (COM (2012) 554 final), emanati dalla Commissione europea, e da ultimo, la Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sulla situazione dei minori non accompagnati nell'Unione europea (2012/2263(INI)).

Appare altresì opportuno fare riferimento, tra gli altri, alla Raccomandazione n. Rec (2007)9 del Consiglio d'Europa, che definisce "Progetti di vita per i minori stranieri non accompagnati", e al Commento generale n. 6 del Comitato sui diritti

dell'infanzia del 2005, recante "Trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro paese d'origine"

Il quadro normativo nazionale e le esperienze maturate

Con riferimento alle modifiche della normativa nazionale, particolare attenzione è rivolta alla procedura di rilascio di "parere positivo alla conversione del permesso di soggiorno", così come sancito dall'art. 32 TU Imm., riformato con la legge n. 129/2011.

Le nuove "Linee guida" sono inoltre dettagliate in considerazione dell'esperienza maturata nell'espletamento delle attività di indagini familiari, dai 2008 svolte in collaborazione con OIM in seguito ad una procedura di avviso pubblico.

La definizione delle procedure concernenti i minori stranieri non accompagnati è orientata all'informatizzazione e alla semplificazione delle attività relative al censimento. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, l'emanazione delle nuove Linee guida prende in considerazione il progetto, maturato in seno al Tavolo tecnico sui minori stranieri non accompagnati, di costruire un sistema informativo per il censimento e monitoraggio della presenza dei MSNA sul territorio nazionale (SIM).

Nell'aggiornamento delle Linee guida sono tenute altresì in considerazione le esperienze positive messe in atto dal Soggetto attuatore nell'ambito dell'Emergenza Nord Africa, che hanno costituito una buona prassi replicabile anche nell'ambito della gestione ordinaria dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Da ultimo occorre sottolineare che l'art. 20, co. 12 del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella l. n. 135/2012, ha previsto che il Comitato per i minori stranieri ha cessato le proprie funzioni e le attività da esso svolte sono state trasferite alla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione (di seguito indicata Direzione generale).

Infine l'art. 23, co. 11, del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni, nella l. n. 135/2012, ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

2. Il minore straniero non accompagnato

2.1. Definizione

Ai sensi dell'art. 1, co. 2 del d.p.c.m. n. 535/1999, «per "minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato" [...] s'intende il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano».

Alla luce di quanto sancito dal d.p.c.m. n. 535/1999, le presenti Linee guida si applicano in presenza delle seguenti condizioni:

a) Cittadinanza

Le presenti Linee guida si applicano ai minori non aventi cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati dell'Unione europea.

L'ordinamento italiano disciplina le modalità di acquisto della cittadinanza con la l. n. 91/1992, con il d.l. n. 69/2013 convertito con l. 98/2013 e con i regolamenti di esecuzione n. 572/93 e n. 362/94.

Riguardo lo *status* di cittadino europeo, ai sensi dell'art. 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, "è cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro".

La cittadinanza dovrà essere accertata dagli organi competenti.

b) Età

Le presenti Linee guida si applicano ai cittadini stranieri minorenni.

L'art. 2, co. 1, del codice civile italiano prevede che "la maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa".

In caso di mancanza di documenti attestanti l'età dichiarata dal migrante (o in presenza di documenti la cui autenticità sia oggetto di indagine giudiziaria), e qualora sussista un fondato dubbio in merito alla veridicità di tale dichiarazione, l'età dovrà essere accertata dagli organi competenti nel rispetto dei diritti e delle tutele previste per le persone cui, all'esito di tale verifica, permanga un dubbio sulla minore età, questa deve presumersi.

c) Presentazione della domanda di protezione internazionale

Ai sensi dell'art. 1, co. 2 del d.p.c.m. n. 535/1999, le presenti Linee guida si applicano al minore straniero non accompagnato che non abbia presentato richiesta di asilo, in base a quanto disposto dall'art. 8 del d.lgs. n. 140/2005, dall'art. 28 del d.lgs n. 251/2007 e dall'art. 19 del d.lgs. n. 25/2008.

Alla luce di quanto previsto dalla circolare congiunta del Ministero dell'interno - Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 24.4.2013, la presentazione della domanda di asilo coincide con la formalizzazione della domanda di protezione internazionale effettuata attraverso le procedure e la modulistica predisposte dal Ministero dell'interno.

Le presenti Linee guida non si applicano altresì al minore straniero non accompagnato titolare di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo, asilo, protezione sussidiaria e motivi umanitari.

d) Assenza di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili

Le presenti Linee guida si applicano al minore straniero che sia stato rintracciato nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri legalmente responsabili.

2.2. Inespellibilità

L'art 19, co. 2, del TU Imm. prevede che "*non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'art. 13, co. 1, nei confronti: degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi*". Il divieto di espulsione, nella fattispecie prevista per i minori stranieri non accompagnati, può essere derogato esclusivamente per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato.

Appendice di Osservatorio italiano

Tale principio è ribadito dal dettato dell'art. 1, co. 2 del d.p.c.m. n. 535/1999, ai sensi del quale è considerato “*minore straniero non accompagnato*” *colui che si trovi per qualsiasi causa - e dunque a prescindere dalle modalità di ingresso - sul territorio dello Stato.*

3. Censimento

La Direzione generale, ai sensi dall'art. 2, co. 2, lett. i) del d.p.c.m. n. 535/1999, “*provvede al censimento dei minori presenti non accompagnati*”.

A tal fine, secondo quanto previsto dall'art. 5, co. 1, del d.p.c.m. n. 535/1999, “*i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio e gli enti, in particolare che svolgono attività sanitaria o di assistenza, i quali vengano comunque a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minore straniero non accompagnato, sono tenuti a darne immediata notizia*” alla Direzione generale.

Tutte le informazioni disponibili relative all'anagrafica del minore, così come definite dal sopracitato art. 5 co. 1 del d.p.c.m. n. 535/1999, devono pervenire alla Direzione generale attraverso l'invio telematico della Scheda A.

Procedura per l'invio della Scheda A

Anagrafica del minore straniero non accompagnato

| | |
|-----------------------------|---|
| Destinatario | Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
| Modalità di invio | La scheda A deve essere compilata in formato elettronico e deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica: minoristranieri@lavoro.gov.it |
| Allegati. (ove prodotti) | 1. Copia del documento (limitatamente alla parte ove indicate le generalità del minore e la data rilascio/validità) 2. Copia dell' eventuale accertamento dell'età anagrafica 3. Copia del permesso di soggiorno/cedolino |

La Direzione generale si riserva di chiedere ogni altra informazione o integrazione necessaria al censimento.

Al fine di garantire l'aggiornamento dei dati relativi ai minori stranieri non accompagnati censiti, ogni informazione relativa all'accoglienza dei minori deve pervenire alla Direzione generale attraverso l'invio telematico della Scheda A.

Tutte le informazioni disponibili relative all'accoglienza del minore, così come definite dal sopracitato art. 5 co. 1 del d.p.c.m. n. 535/1999, devono pervenire alla Direzione generale attraverso l'invio telematico della Scheda B.

Procedura per l'invio della Scheda B

Accoglienza del minore straniero non accompagnato

| | |
|-------------------|--|
| Destinatario | Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
| Modalità di invio | La scheda B deve essere compilata in formato elettronico e deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica: minoristranieri@lavoro.gov.it |
| Allegati. | 1. Copia del provvedimento del Tribunale per i minorenni di af- |

| | |
|-----------------------|--|
| <i>(ove prodotti)</i> | <p>fidamento ai sensi della l. n. 184/1983 e/o del provvedimento di ratifica dell'affido da parte del giudice tutelare quando non interviene il Tribunale per i minorenni, e/o copia dell'attribuzione della tutela da parte del giudice tutelare, e/o copia della richiesta di apertura della tutela.</p> <p>2. Relazione sociale</p> |
|-----------------------|--|

La Direzione generale si riserva di chiedere ogni altra informazione od integrazione necessaria al censimento.

N.B. Nel caso in cui debbano essere segnalati contestualmente il rintraccio del minore e le informazioni relative all'accoglienza, le informazioni possono pervenire alla Direzione generale attraverso l'invio telematico della sola Scheda C.

Procedura per l'invio della Scheda C

Anagrafica e accoglienza del minore straniero non accompagnato

| | |
|------------------------------------|---|
| Destinatario | Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
| Modalità di invio | La scheda C deve essere compilata in formato elettronico e deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica: minoristranieri@lavoro.gov.it |
| Allegati. <i>(ove prodotti)</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Copia del documento (limitatamente alla parte ove indicate le generalità del minore e la data rilascio/validità) 2. Copia dell'eventuale accertamento dell'età anagrafica 3. Copia del permesso di soggiorno/cedolino 4. Copia del provvedimento del Tribunale per i minorenni di affidamento ai sensi della l. n. 184/1983 e/o del provvedimento di ratifica dell'affido da parte del giudice tutelare quando non interviene il Tribunale per i minorenni, e/o copia dell'attribuzione della tutela da parte del giudice tutelare, e/o copia della richiesta di apertura della tutela. 5. Relazione sociale |

La Direzione generale si riserva di chiedere ogni altra informazione od integrazione necessaria al censimento.

Il Comune che abbia preso in carico il minore straniero non accompagnato è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Direzione generale attraverso rinvio telematico della Scheda D.

Procedura per l'invio della Scheda D

Presa in carico del minore straniero non accompagnato

| | |
|-------------------|--|
| Destinatario | Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
| Modalità di invio | La scheda D deve essere compilata in formato elettronico e deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica: minoristranieri@lavoro.gov.it |
| Allegati. | 1. Copia del provvedimento del Tribunale per i minorenni di af- |

| | |
|-----------------------|---|
| <i>(ove prodotti)</i> | fidamento ai sensi della l. n. 184/1983 e/o del provvedimento di ratifica dell'affido da parte del giudice tutelare quando non interviene il Tribunale per i minorenni, e/o copia dell'attribuzione della tutela da parte del giudice tutelare, e/o copia della richiesta di apertura della tutela. 2. Relazione sociale |
|-----------------------|---|

La Direzione generale si riserva di chiedere ogni altra informazione od integrazione necessaria al censimento.

I dati raccolti dalla Direzione generale confluiscono nella banca dati istituita ai sensi dell'art. 4, co. 2, del d.p.c.m. n. 535/1999.

La Direzione generale garantisce la riservatezza delle informazioni inerenti i minori stranieri e tratta i dati personali nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 169/2003).

La Direzione generale pubblicherà con cadenza bimestrale, sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati anonimi in forma aggregata relativi al censimento dei minori stranieri non accompagnati.

L'accesso ai dati è assicurato nel rispetto dei limiti e delle condizioni sancite dall'art. 4, co. 3, del d.p.c.m. n. 535/1999.

4. Indagini familiari

La Direzione generale, ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. f) del d.p.c.m. n. 535/1999, *“svolge compiti di impulso e di ricerca al fine di promuovere l'individuazione dei familiari dei minori presenti non accompagnati, anche nei loro Paesi di origine o Paesi terzi”*.

A tal fine, la Direzione generale si avvale della collaborazione delle competenti amministrazioni pubbliche e di idonei organismi nazionali ed internazionali.

L'indagine familiare è un'indagine socio-economica che, sulla base dell'incontro e del colloquio con i familiari, offre un quadro del contesto familiare e locale di provenienza di ogni minore. Ciò allo scopo di fornire ai Comuni, agli assistenti sociali e agli operatori responsabili per l'accoglienza e la protezione dei minori elementi utili per:

- conoscere la storia familiare del minore e le motivazioni alla migrazione;
- approfondire le eventuali criticità o vulnerabilità che possono essere emerse dai colloqui con il minore;
- calibrare il percorso di accoglienza/integrazione in Italia per il minore, adattandolo meglio ai suoi bisogni e alle sue motivazioni;
- valutare le eventuali possibilità di reintegrazione del minore nel proprio contesto socio - familiare, anche nel Paese di origine e/o Paese terzo, in un'ottica di sostenibilità e di tutela nel superiore interesse del minore stesso.

L'indagine familiare è svolta nel rispetto delle norme internazionali e nazionali di tutela dei diritti dei minori ed è espletata nel superiore interesse del minore tenendo in considerazione l'opinione del minore stesso, così come previsto dall'art. 12 della Convenzione di New York.

La richiesta di indagini familiari deve essere inoltrata alla Direzione generale attraverso l'invio telematico della Scheda E.

Procedura per l'invio della Scheda E

Richiesta di rintraccio dei familiari del minore straniero non accompagnato

| | |
|-------------------|--|
| Destinatario | Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
| Modalità di invio | La scheda E deve essere compilata in formato elettronico e deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica: minoristranieri@lavoro.gov.it |

La Direzione generale si riserva di chiedere ogni altra informazione od integrazione necessaria al censimento.

Al fine di favorire l'efficace svolgimento delle attività di indagine familiare, i soggetti competenti sono tenuti ad acquisire il maggior numero possibile di informazioni richieste dalla scheda. Ogni ulteriore informazione e documentazione utile può essere riportata nella sezione note della Scheda E, opportunamente allegata in formato elettronico.

La Direzione generale si riserva di chiedere ogni altra informazione o integrazione necessaria per l'avvio delle indagini familiari. All'esito dell'espletamento dell'indagine familiare, la Direzione generale, provvedere ad inoltrare al soggetto richiedente la relazione contenente le informazioni assunte, nel rispetto dei diritti di riservatezza e tutela della protezione dei dati personali previsti dalla normativa internazionale e nazionale.

5. Il rimpatrio volontario assistito

L'art. 1 co. 4 del d.p.c.m. n. 535/1999 definisce l'istituto del rimpatrio assistito stabilendo che per "rimpatrio assistito" *si intende l'insieme delle misure adottate allo scopo di garantire al minore interessato l'assistenza necessaria fino al ricongiungimento coi propri familiari o al riaffidamento alle autorità responsabili del Paese d'origine, in conformità alle Convenzioni internazionali, alla legge, alle disposizioni dell'autorità giudiziaria ed al presente regolamento. Il rimpatrio assistito deve essere finalizzato a garantire il diritto all'unità familiare del minore e ad adottare le conseguenti misure di protezione.*

La Direzione generale, sulla base delle informazioni ottenute all'esito delle attività di indagine familiare, può adottare, il provvedimento di rimpatrio assistito di cui all'art. 7 del d.p.c.m. n. 535/99.

La manifesta ed espressa volontà del minore capace di discernimento al rimpatrio assistito, accertata dagli organi competenti, è *conditio sine qua non* per l'adozione da parte della Direzione generale di tale provvedimento.

Ai fini della emissione del provvedimento, la Direzione generale valuta altresì l'opinione espressa in merito al rimpatrio assistito da parte del tutore o di altre persone legalmente responsabili del minore in Italia.

L'art. 33, co. 2 *bis* del d.lgs. n. 286/1998 prevede inoltre che *per l'adozione da parte della Direzione generale del provvedimento di rimpatrio del minore straniero*

ro non accompagnato sia necessario un preventivo nulla osta dell'autorità giudiziaria minorile (Tribunale per i minorenni e Procura presso il Tribunale per i minorenni), nel caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'autorità giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.

La richiesta di rimpatrio assistito deve essere inoltrata alla Direzione generale attraverso l'invio telematico della Scheda F.

Procedura per l'invio della Scheda F - Richiesta di rimpatrio volontario assistito

| | |
|-------------------|--|
| Destinatario | Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
| Modalità di invio | La scheda F deve essere compilata in formato elettronico e deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica: minoristranieri@lavoro.gov.it |

La Direzione generale si riserva di chiedere ogni altra informazione od integrazione necessaria al censimento.

Nel caso di emissione del provvedimento di rimpatrio volontario assistito, la Direzione generale sostiene i costi del rientro nel Paese di origine e/o nel Paese terzo, garantendo al minore un piano di reinserimento socio - familiare, elaborato di concerto con le autorità competenti. Il piano di reinserimento è elaborato su base individuale secondo le abilità, predisposizioni ed inclinazioni del minore. L'obiettivo primario dei programmi di reinserimento è avviare, finanziare e monitorare un percorso educativo, scolastico e/o lavorativo che permetta al minore di raggiungere l'indipendenza economica dalla famiglia in tempi relativamente brevi.

Ai sensi dell'art. 7 del d.p.c.m. n. 535/1999, il rimpatrio deve svolgersi in condizioni tali da assicurare costantemente il rispetto dei diritti garantiti al minore dalle convenzioni internazionali, dalla legge e dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, e tali da assicurare il rispetto e l'integrità delle condizioni psicologiche del minore, fino al riaffidamento alla famiglia o alle autorità responsabili.

6. Richiesta di parere ai sensi dell'art. 32 d.lgs. n. 286/1998

L'art. 32, co. 1 *bis*, del d.lgs. n.286/1998, così come modificato dal d.l. n. 89/2011 convertito con l. n. 129/2011 prevede che al compimento della maggiore età allo straniero entrato in Italia come minore straniero non accompagnato possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo.

Il permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo è rilasciato ai minori stranieri non accompagnati affidati ai sensi dell'art. 2 della legge 4.5.1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo della Direzione generale, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 52 del d.p.r. 31.8.1999, n. 394. In

tale ultimo caso si prevede altresì che l'ente gestore dei progetti garantisca e provi con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero, che l'interessato si trovi sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che abbia seguito il progetto per non meno di due anni, che abbia la disponibilità di un alloggio e frequenti corsi di studio ovvero svolga attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero sia in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato (art. 32, co. 1 *ter*).

La disposizione disciplina quindi due percorsi distinti per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 286/1998.

1) quando il minore abbia partecipato ad un progetto di integrazione di durata almeno biennale e si trovi sul territorio nazionale da non meno di tre anni, la conversione del permesso di soggiorno deve essere richiesta direttamente alla questura, senza chiedere alcun parere alla Direzione generale;

2) in tutti gli altri casi deve essere richiesto il parere della Direzione generale. In seguito al rilascio del parere da parte della Direzione generale, la conversione del permesso di soggiorno deve essere richiesta alla questura, allegando opportuna documentazione.

Il parere della Direzione generale deve essere esibito dall'interessato già al momento del deposito dell'istanza di conversione del titolo di soggiorno; tale documentazione, infatti, può essere precedentemente acquisita da parte del soggetto che ha in carico il minore, per essere opportunamente posta a corredo della domanda di conversione del titolo di soggiorno.

La richiesta di parere deve essere inoltrata alla Direzione generale attraverso l'invio telematico della Scheda G.

Procedura per l'invio della Scheda G

Richiesta di parere ai sensi dell'art 32 d.lgs. n. 286/1998

| | |
|-----------------------------|--|
| Destinatario | Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
| Modalità di invio | La scheda G deve essere compilata in formato elettronico e deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica: minori-art32@lavoro.gov.it |
| Tempi di invio | La scheda G deve essere preferibilmente inoltrata nei 3 mesi precedenti il compimento della maggiore età da parte del minore, ovvero sia non prima di 90 giorni dal raggiungimento della maggiore età. |
| Allegati. (ove prodotti) | 1. Copia del passaporto e/o attestato d'identità rilasciato e/o convalidato dall'Ambasciata/Consolato (inviare solo la parte ove indicate le generalità del minore e data rilascio/convalida e scadenza validità) 2. Copia del permesso di soggiorno/cedolino 3. Copia del provvedimento del Tribunale per i minorenni di affidamento ai sensi della l. n. 184/1983 e/o del provvedimento di ratifica dell'affido da parte del giudice tutelare quando non in- |

Appendice di Osservatorio italiano

| | |
|-----------------------|---|
| | <p>terviene il Tribunale per i minorenni, e/o copia dell'attribuzione della tutela da parte del giudice tutelare, e/o copia della richiesta di apertura della tutela.</p> <p>4. Documentazione a supporto del percorso di integrazione seguito dal minore e del percorso che potrà essere proseguito a seguito dell'emissione del parere.</p> |
| Esito della richiesta | <p>La Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione evade le richieste di parere nel termine di venti (20) giorni dal ricevimento della domanda.</p> <p>Il termine può essere sospeso per un periodo massimo di trenta (30) giorni e per una sola volta nel caso in cui la richiesta sia incompleta e sia necessario integrare la documentazione presentata.</p> |

La Direzione generale si riserva di chiedere ogni altra informazione od integrazione necessaria al censimento.

La richiesta potrà essere corredata altresì di ogni documento ritenuto utile ai fini dell'esame della domanda.

La Direzione generale si riserva di chiedere ogni altra informazione od integrazione necessaria per l'esame della domanda. In tal caso il termine di venti (20) giorni potrà essere interrotto per una sola volta e il parere sarà reso entro quindici (15) giorni dalla ricezione degli elementi istruttori.

7. Uscita del minore straniero non accompagnato dalla competenza della direzione generale

Alla Direzione generale devono essere comunicate tutte le informazioni che determinano l'uscita dei minori dalle competenze ad essa attribuite dal d.p.c.m. n. 535/1999.

Nel caso in cui sia accertata la cittadinanza italiana o dell'Unione europea di un minore precedentemente identificato come cittadino di un Paese terzo, alla Direzione generale deve essere data immediata comunicazione attraverso l'invio telematico della Scheda H.

Se, in seguito allo svolgimento della procedura di accertamento dell'età ad opera degli organi competenti, sia certificata la maggiore età di un cittadino straniero in precedenza dichiarato minorenne, deve essere tempestivamente informata la Direzione generale, attraverso l'invio telematico della Scheda H.

A seguito della presentazione della domanda di asilo da parte di un minore straniero non accompagnato, la formalizzazione della domanda deve essere portata a conoscenza della Direzione generale attraverso l'invio telematico della Scheda H, allegando la modulistica predisposta dal Ministero dell'interno.

Nel caso in cui, sul territorio nazionale, siano rintracciati i genitori o altri adulti legalmente responsabili di un minore straniero precedentemente identificato come non accompagnato, dei rintraccio è opportuno dare immediata comunicazione alla Direzione generale attraverso l'invio telematico della Scheda H.

Procedura per l'invio della Scheda H - Uscita del minore straniero non accompagnato dalla competenza della Direzione generale

| | |
|--------------------------|---|
| Destinatario | Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
| Modalità di invio | La Scheda H deve essere compilata in formato elettronico deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica: minoristranieri@lavoro.gov.it |
| Modalità di compilazione | Deve essere compilata esclusivamente la sezione relativa al motivo di uscita dalla competenza |

La Direzione generale si riserva di chiedere ogni altra informazione od integrazione necessaria al censimento. Allegare la documentazione che attesti l'uscita dei minori stranieri non accompagnati dalla competenza. Nel caso in cui, con riferimento al minore straniero non accompagnato, si accerti, successivamente alla segnalazione di uscita dalla competenza, il ritorno della stessa in capo alla Direzione generale, quest'ultima deve essere informata a mezzo di posta elettronica all'indirizzo minoristranieri@lavoro.gov.it allegando la Scheda A e la documentazione di riferimento.

8. Disposizioni generali

Ogni comunicazione concernente i minori stranieri non accompagnati deve essere trasmessa alla Direzione generale in via telematica, all'indirizzo e-mail minoristranieri@lavoro.gov.it salvo diversamente indicato nelle presenti Linee guida e nelle schede allegate. Ogni comunicazione concernente le fasi della procedura delineate dalle presenti Linee guida deve pervenire alla Direzione generale attraverso l'invio delle schede allegate, opportunamente compilate in formato elettronico. La Direzione generale tratterà i dati personali relativi ai minori stranieri non accompagnati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n.196/2003). La Direzione generale si riserva di chiedere ogni altra informazione o integrazione necessaria, aggiuntiva rispetto al materiale allegato alle schede di segnalazione, sempre con riferimento ai compiti attribuiti dalla normativa vigente.

(Schede e allegati omissi)

Circolari

Cittadini extracomunitari

Ingresso

13.

Ministero dell'interno - Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Circolare del 16.12.2013 n. 7550

Oggetto: D.p.c.m. 25 novembre 2013. Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2013

Appendice di Osservatorio italiano

È stato registrato il giorno 13 dicembre 2013 dalla Corte dei Conti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2013, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che, ad ogni buon fine, si allega in copia.

In base al predetto decreto sono ammessi in Italia 17.850 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di seguito così ripartiti (art. 1):

Ripartizione della quota.

- 3.000 cittadini stranieri residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 25.7.1998, n. 286 (art. 2, co. 1);

- 200 cittadini stranieri dei Paesi non comunitari partecipanti all'Esposizione universale di Milano del 2015, per esigenze di lavoro subordinato non stagionale (art. 2, co. 2);

- 2.300 cittadini stranieri per lavoro autonomo riservata a cittadini stranieri residenti all'estero appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana; liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla PA; figure societarie, di società non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d'ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati; cittadini stranieri per la costituzione di imprese "start-up innovative" ai sensi della legge 17.12.2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa (art. 3);

- 100 cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo per lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile (art. 4).

È, inoltre, autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:

- a) 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
- b) 6.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
- c) 1.000 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati a cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

È, altresì, autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:

- a) 1.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
- b) 250 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati a cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea (art. 5).

Le quote per lavoro subordinato previste dal presente decreto saranno ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle Direzioni territoriali del lavoro tramite il sistema informatizzato SILEN - sulla base delle effettive domande perve-

nute agli Sportelli unici per l'immigrazione; ciò al fine di far coincidere i reali fabbisogni territoriali con le richieste presentate.

Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le stesse possono essere diversamente ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro. Con riferimento alle quote di lavoratori non comunitari formati all'estero, le stesse verranno redistribuite secondo quanto previsto dall'art. 7, co. 2 del citato d.p.c.m.

Modalità di presentazione delle istanze e modulistica

A partire dalle ore 8.00 del 17 dicembre 2013 sarà disponibile l'applicativo per la pre-compilazione dei moduli di domanda all'indirizzo <https://nullaostalavoro.interno.it> da trasmettere, esclusivamente con le consuete modalità telematiche, il giorno successivo alla pubblicazione del decreto in oggetto sulla Gazzetta Ufficiale, di cui verrà data notizia sui siti istituzionali del Ministero dell'interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le domande potranno essere presentate fino al termine di otto mesi dalla data di pubblicazione.

Le procedure concernenti le modalità di registrazione degli utenti, di compilazione dei moduli e di invio delle domande sono identiche a quelle da tempo in uso e le caratteristiche tecniche sono reperibili sul manuale utente pubblicato sull'home page dell'applicativo.

Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande, sarà fornita assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk, che potrà fornire ragguagli tecnici e giuridici e sarà raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link "Help Desk", disponibile per tutti gli utenti registrati sull'home page dell'applicativo; per le associazioni e i patronati accreditati rimarrà disponibile il numero verde già in uso.

I modelli da utilizzare per l'invio della domanda sono i seguenti:

- Modello VA conversioni dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di lavoro subordinato
- Modello VB conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato
- Modello Z conversioni dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in lavoro autonomo
- Modello LS richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro
- Modello LS1 richiesta di nulla osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro
- Modello LS2 domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo per

stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati da altro Stato membro

- Modelli A-DOM e B-SUB per i lavoratori di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile

- Modello B-PS richiesta nominativa di nulla osta riservata all'assunzione di lavoratori inseriti nei progetti speciali.

Relativamente all'ingresso dei lavoratori cittadini dei Paesi non comunitari partecipanti all'Esposizione universale di Milano del 2015, per esigenze di lavoro subordinato non stagionale, previsto all'art. 2, co. 2, del citato d.p.c.m., il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno sta predisponendo i relativi modelli di domanda che verranno resi disponibili, nelle medesime modalità, nei primi giorni di marzo 2014. Le procedure operative verranno diramate contestualmente con apposita circolare.

Tutti gli invii, compresi quelli generati con l'assistenza delle associazioni o dei patronati, verranno gestiti dal programma in maniera singola, domanda per domanda e non "a pacchetto". L'eventuale spedizione di più domande mediante un unico invio verrà gestita come una serie di singole spedizioni, in base all'ordine di compilazione, e verranno generate singole ricevute per ogni domanda.

Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione. Nell'area del singolo utente sarà, inoltre, possibile visualizzare l'elenco delle domande regolarmente inviate.

All'indirizzo <https://domandanullaostalavoro.interno.it> sarà possibile visualizzare lo stato della trattazione della pratica presso lo Sportello unico immigrazione.

Gestione delle procedure

a. Istanze per art. 23 (modello B-PS)

Le Direzioni territoriali del lavoro, per le istanze relative all'art. 23 pervenute agli Sportelli unici per l'immigrazione (SUI), provvederanno a segnalare alla Direzione generale dell'immigrazione e dell'integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'esigenza di quote, fornendo gli elementi anagrafici identificativi dei lavoratori richiesti.

La Direzione generale, dopo aver riscontrato la presenza del nominativo dei lavoratori stranieri all'interno delle liste realizzate sulla base delle comunicazioni pervenute dagli Enti a conclusione dei programmi di formazione e di istruzione nei Paesi di origine, provvede all'attribuzione delle quote tramite il sistema informatizzato SILEN.

Come già segnalato alle DTL, si ricorda agli uffici in indirizzo l'importanza di comunicare alla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione l'avvenuto rilascio dei nulla osta al lavoro o l'eventuale diniego dello stesso, con relativa motivazione.

Si richiama l'attenzione degli Uffici in indirizzo sulla necessità, in fase di verifica delle richieste di nulla osta, di prestare la massima collaborazione agli enti che effettuino assunzioni sulla base di percorsi di formazione all'estero finanziati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini della migliore funzionalità del sistema.

b. Conversioni permessi di soggiorno in lavoro subordinato

Si conferma che, nel caso di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore dovrà presentare, al momento della convocazione presso lo Sportello unico, la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro - valida come impegno all'assunzione da parte dello stesso datore di lavoro - utilizzando il modello Q, ricevuto insieme alla lettera di convocazione. Successivamente, il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione secondo le norme vigenti e a darne copia al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato.

Per i casi di conversione di un permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato (Modello VB), come già disposte dalla circolare congiunta del Ministero dell'interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5.11.2013, si ricorda che è possibile convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, anche in occasione del primo ingresso del lavoratore stagionale senza che sia necessario il preventivo rientro dello stesso nel proprio Paese di origine. A tal fine le Direzioni territoriali del lavoro verificheranno la presenza dei requisiti per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro e l'avvenuta assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale (tramite il riscontro della comunicazione obbligatoria di assunzione).

c. Rapporti con le associazioni e gli enti firmatari dei protocolli di intesa

Le intese raggiunte in occasione della sottoscrizione dei protocolli d'intesa con le associazioni e gli enti di categoria sono confermate. Pertanto, anche per l'attuazione del decreto flussi 2013, le articolazioni territoriali forniranno agli utenti interessati informazioni circa le disposizioni previste dal d.p.c.m. in parola ed, eventualmente, assistenza per la compilazione e l'invio delle istanze.

Le SS.LL. vorranno impartire ai Dirigenti responsabili degli Sportelli unici e al personale assegnato tutte le indicazioni ritenute opportune per la circostanza, dando, altresì, la più ampia diffusione ai contenuti del decreto in oggetto, anche per il tramite dei Consigli territoriali per l'immigrazione, estendendo la partecipazione alle associazioni di categoria firmatarie dei protocolli d'intesa ed anche alle associazioni rappresentative delle comunità straniere eventualmente presenti sul territorio.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

Il direttore centrale: Malandrino

Il direttore generale: Forlani

14.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione

Circolare del 19.12.2013 n. 35

Oggetto: D.p.c.m. 25 novembre 2013 concernente la "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel

territorio dello Stato per l'anno 2013" - Attribuzione territoriale delle quote di cui all'art. 7 del decreto

Si fa seguito alla circolare congiunta di questa amministrazione con il Ministero dell'interno del 16 dicembre 2013, di cui all'oggetto, per attribuire a codeste Direzioni territoriali del lavoro, Regioni e Province autonome 6.300 quote in lavoro subordinato e autonomo delle 12.250 previste dall'art. 5 del d.p.c.m. del 25.11.2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 19.12.2013, destinate a conversioni in permessi di soggiorno per lavoro subordinato da permessi di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, studio/tirocinio/formazione e da permessi di soggiorno CE di lungo periodo rilasciati da altri Stati membri dell'Unione europea (V. Allegato 1).

La scrivente Direzione generale provvederà ad attribuire le quote direttamente a codesti uffici tramite il sistema informatizzato SILEN.

Con successiva nota e sulla base delle istanze che perverranno agli Sportelli unici per l'immigrazione si procederà alle corrispondenti ulteriori assegnazioni di quote.

Per l'assegnazione delle quote *ex art. 2* (3.000 ingressi riservati a lavoratori formati all'estero) del citato d.p.c.m., si richiamano le indicazioni già fornite con la circolare congiunta del 16 dicembre u.s.

Le quote previste dall'art. 4 (n. 100 ingressi riservati a lavoratori di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile), come già avvenuto nel passato, non vengono ripartite a livello territoriale, bensì restano nella disponibilità di questa Direzione generale per essere assegnate sulla base delle specifiche richieste che perverranno agli Sportelli unici per l'immigrazione e che saranno segnalate alla scrivente dalle direzioni territoriali del lavoro, tramite le Direzioni regionali territorialmente competenti.

Come da prassi consolidata nell'applicazione dei precedenti decreti di programmazione dei flussi, a fronte di fabbisogni locali che si rivelassero superiori alle quote disponibili a livello provinciale, le Direzioni provinciali del lavoro provvederanno a richiedere a questa Direzione generale ulteriori quote, eventualmente rimaste disponibili a livello nazionale, al fine di dare riscontro alle richieste presentate agli Sportelli unici per l'immigrazione.

Il direttore generale: Forlani

Allegati: *(omessi)*

Espulsioni e rimpatrio

15.

**Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e per l'asilo
Circolare del 10.10.2013 n. 8627**

Oggetto: Linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito (RVA)

Questa Direzione centrale, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione flussi migratori", è stata designata quale Autorità responsabile del Fondo europeo per i rimpatri con il compito di coordinare nonché promuovere il miglioramento della gestione, organizzazione, ed attuazione dei rimpatri sostenendo, in particolare, programmi di rimpatrio volontario assistito (RVA) con Enti e Organizzazioni internazionali o intergovernative a ciò deputati.

Il complesso quadro degli interventi normativi che hanno disciplinato la materia, rende, in particolare, necessario dare attuazione al decreto del Ministro dell'interno del 27.10.2011 che nel recepire quanto previsto dall'art. 14 *ter* del decreto legislativo 25.7.1998, n.286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", fissa l'esigenza di definire le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito.

Al fine di rendere operative le Linee guida in questione, nei termini e con le modalità previste dalla "ratio" legislativa, questa Direzione centrale ha elaborato un sistema informatico di gestione dei rimpatri volontari ed assistiti con il quale si dà avvio alla decentralizzazione di tutte le fasi procedurali dei RVA, che vedrà il diretto coinvolgimento di tutte le prefetture UTG e questure nella gestione ordinaria delle richieste di adesione. Questa Direzione centrale continuerà a svolgere un ruolo di coordinamento e supervisione del Fondo europeo per i rimpatri.

Per quanto concerne il profilo strettamente operativo, gli Enti attuatori delle attività di RVA ovvero i Beneficiari del Fondo europeo per il rimpatrio, dopo aver valutato la legittimità della domanda acquisita nonché gli aspetti attinenti alla vulnerabilità o meno del singolo caso, saranno tenuti a trasmettere alla prefettura UTG competente le richieste di rimpatrio in questione, selezionando il programma di rimpatrio corrispondente al profilo del richiedente.

È opportuno sottolineare che la domanda di rimpatrio del migrante, viene presentata per via telematica dagli Enti attuatori alla prefettura UTG dove il migrante si trova fisicamente al momento della domanda. In linea con il processo informatico, la prefettura UTG comunica alla questura, sempre per via telematica, la domanda di rimpatrio del migrante nell'ambito di un programma di rimpatrio assistito.

La prefettura, valutato l'esito degli accertamenti istruttori in ordine ai quali può chiedere un supplemento od una integrazione della documentazione acquisita per valutare la gravità dello stato di vulnerabilità in cui versa il migrante, può ammettere l'interessato al programma di rimpatrio, dandone contestuale comunicazione all'Ente attuatore.

Si rende necessario precisare che l'informatizzazione della procedura amministrativa dell'RVA attiene esclusivamente ai progetti a valere sull'Azione 1 "Programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione nei Paesi di origine per gruppi

Appendice di Osservatorio italiano

vulnerabili specifici”, ed a valere sull’Azione 2 “Programmi di rimpatrio volontario assistito per gruppi di cittadini di Paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e/o residenza nello Stato membro”, gestiti al momento solo dall’O.I.M.-Organizzazione internazionale per le migrazioni, rispettivamente con il progetto PARTIR V e AUSILIUM MODULO 1.

Questa Direzione centrale, in qualità di Autorità responsabile del Fondo europeo per i rimpatri, continuerà a gestire il processo amministrativo dei RVA per i progetti che insistono sull’Azione 3 “Supporto alla sperimentazione di percorsi per il rientro volontario di determinate categorie di immigrati”.

Per facilitare la conoscenza dei programmi di RVA e delle logiche amministrative che li sottendono, questa Direzione centrale, in stretta collaborazione con l’O.I.M., avrà cura di avviare delle sessioni informative presso le prefetture dei capoluoghi di Regione, coinvolgendo altresì i competenti Uffici di tutte le prefetture ricomprese nella medesima area regionale.

Ai fini della creazione delle utenze che consentano l’accesso all’applicativo, si pregano le SS.LL di inviare entro e non oltre il 14 ottobre 2013 agli indirizzi email dcli.fondo.rimpatrio@interno.it e uffvi.dcli@interno.it i nominativi del personale che sarà abilitato all’uso del sistema informatico RVA.

L’applicativo sarà operativo dal 21 ottobre 2013 ed è raggiungibile al seguente indirizzo: <https://rva.dcli.interno.it> attraverso browser in dotazione presso codeste prefetture.

La procedura per l’autenticazione e l’accesso al sistema informativo è la seguente:

- L’utenza standard è composta da iniziale nome.cognome (es. Maria Carta => m.carta)
- In caso di doppio nome l’utenza verrà creata considerando il primo nome (es. Maria Giulia Carta => utenza: m.carta).
- In caso di doppio cognome l’utenza verrà creata nel seguente modo: Concatenando i cognomi se l’utenza non supera i 20 caratteri (es. Maria Carta Bianca utenza: m.cartabianca).
- Considerando il primo cognome, se l’utenza ottenuta concatenando i cognomi supera i 20 caratteri (es. Maria Bartolomeo Gigliozzi => utenza: mbartolomeo).
- La password assegnata di default è password@5 e deve essere cambiata prima di procedere all’applicativo RVA, tramite il link <http://cambiopassword.dcli.interno.it>.
- La password deve soddisfare i requisiti di complessità indicati nel portale di cambio password.

Sarà assicurato un sistema di help desk attivo dalle ore 8.30 alle 17.30, dal lunedì al venerdì, tramite la casella m.interno@admgroup.it e al numero di telefono 800189521.

Per ulteriori dettagli sul procedimento informatico realizzato, si allega un documento esplicativo. (Allegato)

Il direttore centrale: Scotto

Allegato: Rimpatrio volontario assistito: il processo informatico

1. Rimpatrio volontario assistito: gli attori coinvolti nel processo informatico

I soggetti coinvolti sono:

- Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo, che ha principalmente il ruolo di monitoraggio sull'andamento del programma approvato, nonché la responsabilità di mantenere aggiornate il numero totale dei rimpatri a valere sul Fondo nazionale in base alla disponibilità del fondo stesso.
- prefettura competente, che ha principalmente il ruolo di definire l'ammissione o meno dell'istanza al programma di rimpatrio e di darne pronta comunicazione agli attori coinvolti e di cambiare lo stato dell'istanza nel sistema.
- Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza, che ha un ruolo di consultazione delle istanze e monitoraggio procedurale.
- Questura competente, che ha il ruolo di effettuare le verifiche previste all'art. 14 *ter*, co. 5 lett. a), b) e c) del decreto legislativo n. 286/98, e che lo straniero sia in possesso di un documento di viaggio valido e, in mancanza, che ne sia stata accertata l'identità. La questura provvederà alle verifiche previste dalla lett. a) in base alle risultanze eventualmente presenti nella banca dati interforze (SDI) e nel sistema di gestione del DLCI. Ogni questura è comunque in grado di consultare tutte le informazioni presenti sul sistema informativo di tutte le istanze.
- Ufficio di frontiera competente, che ha il ruolo di consultazione dell'agenda dei rimpatri calendarizzati presso il porto/aeroporto al momento dell'uscita dello straniero dalle frontiere esterne. Ogni Ufficio di frontiera è comunque in grado di consultare tutte le informazioni presenti sul sistema informativo di tutte le istanze.
- Beneficiari, sono le associazioni aggiudicatarie degli Avvisi/Bandi, che hanno il ruolo di assistere lo straniero in tutte le fasi del processo di rimpatrio e di cambiare lo stato dell'istanza.

2. Rimpatrio volontario assistito: il processo informatico

Di seguito è descritto il processo informatico ipotizzato prodotto sulla base di quanto indicato all'art. 3 Accesso ai programmi di rimpatrio volontario e assistito delle Linee guida per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito.

Sottoprocesso "fase di predisposizione e verifica dell'istanza di rimpatrio"

Il Beneficiario:

- svolge l'attività di counselling effettuando una prima valutazione della richiesta del migrante
- sceglie tra le azioni di rimpatrio quella di pertinenza: senza reintegrazione o con reintegrazione
- inserisce online l'istanza di accesso al programma di rimpatrio volontario assistito per conto del migrante con allegato il documento che comprovi l'identità del richiedente
- inoltra alla prefettura competente l'istanza completa di cui al paragrafo 2.3

Appendice di Osservatorio italiano

- invia eventuale documentazione integrativa alla prefettura prima dell'emissione del provvedimento di diniego

Il sistema informatico:

- rende visibili in automatico alla prefettura competente tutte le istanze inoltrate dal Beneficiario

- produce la ricevuta di ricevimento dell'istanza. La ricevuta è resa immediatamente disponibile al Beneficiario per la consegna all'interessato.

La prefettura inoltra l'istanza alla questura competente.

La questura:

- effettua le verifiche previste:

- che non ricorrano i casi di esclusione previsti dall'art. 14 *ter* co. 5 del decreto legislativo n. 286/98, per le verifiche previste alla lett. a) la questura provvederà in base alle risultanze eventualmente presenti nella banca dati interforze (SDI) e nel sistema di gestione dei DLCI;

- che il migrante sia in possesso di un documento di viaggio valido o, in mancanza, che ne sia stata accertata l'identità.

- invia l'esito delle verifiche alla prefettura; in caso di esito negativo invia anche il dettaglio della motivazione.

- l'esito viene inserito dall'utente operatore di questura, ma viene reso visibile a Prefettura solo dopo la validazione effettuata dall'utente funzionario di questura.

- inserisce il CUI del migrante e dei relativi parenti. Tale codice potrà essere inserito/modificato in qualsiasi stato della pratica.

La prefettura riceve l'esito delle verifiche dalla questura:

- in caso di esito favorevole:

- la prefettura:

- inserisce/modifica il CUI del migrante e dei relativi parenti se non è già stato inserito dalla questura.

- imposta lo stato dell'istanza in "Ammissa - provvedimento alla firma"

- produce il provvedimento di ammissione al Programma

- stampa e firma il provvedimento

- scannerizza il provvedimento firmato

- carica sul sistema il provvedimento firmato

- imposta lo stato dell'istanza in "Ammissa - Provvedimento firmato"

- invia il provvedimento di ammissione firmato (cartaceo) all'indirizzo indicato nell'istanza e all'arrivo della ricevuta di ritorno della raccomandata inserisce la data di ricezione della ricevuta

- imposta lo stato dell'istanza in "Ammissa - provvedimento notificato"

- il sistema:

- rende visibile lo stato dell'istanza e il provvedimento alla questura e al Beneficiario - incrementa in automatico il contatore delle domande ammesse

- il Beneficiario informa l'interessato dell'avvenuto invio del provvedimento di ammissione al Programma da parte della prefettura. Il rimpatrio può essere eseguito anche se il provvedimento non è stato ancora recapitato all'interessato.
- Si precede con il Sottoprocesso "fase di assistenza al rimpatrio"
- in caso di esito non favorevole
- inserisce/modifica il CUI del migrante e dei relativi parenti se non è già stato inserito dalla questura.
- la prefettura prima di non ammettere l'interessato al Programma richiede eventuali ulteriori informazioni/integrazioni al Beneficiario
- il Beneficiario provvede a fornire eventuali altre informazioni e/o documenti aggiuntivi richiesti
- in caso di non idoneità dell'integrazione:
 - la prefettura:
 - imposta lo stato dell'istanza in "Non Ammessa - preavviso di diniego alla firma"
 - produce il preavviso di diniego (*ex art. 10 bis* della legge 241/90), lo stampa e lo firma
 - scannerizza il preavviso firmato
 - carica sul sistema il preavviso firmato
 - imposta lo stato dell'istanza in "Non Ammessa - preavviso di diniego firmato"
 - invia il preavviso firmato (cartaceo) all'indirizzo indicato nell'istanza e all'arrivo della ricevuta di ritorno della raccomandata inserisce la data di ricezione della ricevuta
 - imposta lo stato dell'istanza in "Non Ammessa - preavviso di diniego notificato"
 - rimane in attesa di ricevere le osservazioni da parte del migrante nei termini di legge
 - il sistema rende visibile lo stato dell'istanza e il preavviso di diniego alla questura e al Beneficiario
- allo scadere dei termini del preavviso (verifica a cura della prefettura):
 - in caso di non idoneità la prefettura:
 - imposta lo stato dell'istanza in "Non Ammessa provvedimento di diniego alla firma"
 - produce il provvedimento di diniego, lo stampa e lo firma
 - scannerizza il provvedimento di diniego firmato
 - carica sul sistema il provvedimento di diniego firmato
 - imposta lo stato dell'istanza in "Non Ammessa provvedimento di diniego firmato"
 - invia il provvedimento di diniego firmato (cartaceo) all'indirizzo indicato nell'istanza e all'arrivo della ricevuta di ritorno della raccomandata inserisce la data di ricezione della ricevuta
 - imposta lo stato dell'istanza in "Non Ammessa - provvedimento di diniego notificato"
 - in caso di diniego per verifica lett. a) aggiorna l'elenco utilizzato dalla questura per le verifiche
 - il sistema rende visibile lo stato dell'istanza e il provvedimento di diniego alla questura e al Beneficiario e non incrementa alcun contatore
- in caso di ammissione: la prefettura:
 - imposta lo stato dell'istanza in "Ammessa provvedimento alla firma"
 - produce il provvedimento di ammissione al Programma

Appendice di Osservatorio italiano

- stampa e firma il provvedimento
- scannerizza il provvedimento firmato
- carica sul sistema il provvedimento firmato
- imposta lo stato dell'istanza in "Ammessa provvedimento firmato"
- invia il provvedimento di ammissione firmato (cartaceo) all'indirizzo indicate nell'istanza e all'arrivo della ricevuta di ritorno della raccomandata inserisce la data di ricezione della ricevuta
- imposta lo stato dell'istanza in "Ammessa provvedimento notificato"
- il sistema:
 - rende visibile lo stato del migrante e il provvedimento alla questura e al Beneficiario
 - incrementa in automatico il contatore delle domande ammesse
 - il Beneficiario informa l'interessato dell'avvenuto invio del provvedimento di ammissione al Programma da parte della prefettura. Il rimpatrio può essere eseguito anche se il provvedimento non è stato ancora recapitato all'interessato

Si procede con il sottoprocesso "fase di assistenza al rimpatrio"

Il Beneficiario potrebbe ricevere, prima dell'ammissione al programma di rimpatrio da parte della prefettura, da parte del migrante richiedente la comunicazione di: rinuncia al rimpatrio volontario, decesso, motivi di sospensione (es. malattia/ infortunio/gravidanza). Questi casi comportano l'archiviazione della domanda.

Pertanto:

In caso di rinuncia al rimpatrio da parte del migrante:

- il Beneficiario imposta sul sistema lo stato del migrante a "Non partito - Per rinuncia"
- il sistema rende visibile lo stato alla prefettura e alla questura

In caso di decesso del migrante:

- il Beneficiario imposta lo stato del migrante a "Non partito - per decesso"
- il sistema rende visibile lo stato alla prefettura e alla questura

Sottoprocesso "fase di assistenza al rimpatrio"

Il Beneficiario:

- svolge tutte le attività necessarie a provvedere al rimpatrio vero e proprio
- inserisce nel sistema gli estremi del documento di viaggio qualora non siano stati già inseriti dal Beneficiario in fase di compilazione dell'istanza
- inserisce sul sistema la frontiera che sarà utilizzata per il rimpatrio
- il sistema rende visibile tale informazione alla polizia delle frontiera e alla prefettura
- accompagna in frontiera il migrante.

Durante questo periodo lo stato dell'istanza rimane "Ammessa - provvedimento notificato"

La polizia delle frontiere:

- consulta l'agenda dei rimpatri calendarizzati presso il porto/aeroporto
- effettua i controlli di competenza
- verifica della corrispondenza degli estremi del documento presentato in frontiera rispetto a quelli indicati nell'istanza. Per quanto concerne il documento del migrante in caso di smarrimento, l'associazione beneficiaria dovrà aver inserito nel siste-

ma la copia scannerizzata della denuncia di smarrimento e la copia del nuovo documento prima del passaggio in frontiera.

In caso di esito favorevole:

- il Beneficiario effettua il rimpatrio e imposta lo stato del migrante in "Partito"
- il sistema rende disponibile alla prefettura e alla questura lo stato della richiesta
- il sistema incrementa il contatore relativo al numero di posti utilizzati decrementando il contatore dei posti disponibili.

In caso di esito non favorevole non si procede al rimpatrio

- il Beneficiario imposta lo stato del migrante in "Non partito" indicando la motivazione
- il sistema rende disponibile alla prefettura e alla questura lo stato della richiesta.

In caso di esito non partenza di solo alcuni dei componenti del nucleo familiare

- il Beneficiario imposta lo stato dell'istanza in "Partiti in parte"

- il sistema rende disponibile alla prefettura e alla questura lo stato della richiesta

Il Beneficiario potrebbe ricevere, dopo l'ammissione al programma di rimpatrio da parte della prefettura, la comunicazione di: rinuncia al rimpatrio volontario, decesso, motivi di sospensione, irreperibilità. Questi casi, tranne che la sospensione, producono una variazione dei posti disponibili.

In caso di rinuncia al rimpatrio da parte del migrante:

- il Beneficiario imposta sul sistema lo stato del migrante a "Non partito - per rinuncia" e inserisce il dettaglio della motivazione nel campo note
- il sistema rende visibile lo stato alla prefettura e questura

In caso di decesso del migrante:

- il Beneficiario imposta lo stato del migrante a "Non partito - per decesso" e inserisce il dettaglio della motivazione nel campo note
- il sistema rende visibile lo stato alla prefettura e alla questura.

In caso di irreperibilità del migrante:

- il Beneficiario imposta lo stato del migrante a "Non partito - per irreperibilità" e inserisce il dettaglio della motivazione nel campo note
- il sistema rende visibile lo stato alla prefettura e alla questura

In caso di motivi di salute del migrante:

- il Beneficiario imposta lo stato del migrante a "Non partito - per motivi di salute" e inserisce il dettaglio della motivazione nel campo note
- il sistema rende visibile lo stato alla prefettura e alla questura.

In caso di motivi di giustizia del migrante:

- il Beneficiario imposta lo stato del migrante a "Non partito - per motivi di giustizia" e inserisce il dettaglio della motivazione nel campo note.
- il sistema rende visibile lo stato alla prefettura e alla questura

In caso di fermato in frontiera del migrante:

- il Beneficiario imposta lo stato del migrante a "Non partito - fermato da PolFront" e inserisce il dettaglio della motivazione nel campo note
- il sistema rende visibile lo stato alla prefettura e alla questura

In caso di sospensione dell'istanza:

Appendice di Osservatorio italiano

- il Beneficiario imposta lo stato del migrante a “Sospesa” e inserisce il dettaglio della motivazione nel campo note.
- il sistema rende visibile lo stato alla prefettura e alla questura
- l’istanza dovrà essere riattivata successivamente.

Sottoprocesso “revoca espulsione”

Una volta rimpatriato il migrante può inviare al Beneficiario, dal proprio Paese di origine, l’istanza di revoca ai sensi dell’art. 13 co. 14 del TU.

- il Beneficiario scannerizza l’istanza di revoca e la carica sul sistema.
- il sistema rende disponibile l’istanza di revoca alla prefettura